



Sandra de Franchis
NOTAIO

Allegato "E" alla raccolta n. 7779

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A." in forma abbreviata "ILBE S.p.A."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Roma, Via Barberini n. 29. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici, filiali, depositi e direzioni tecniche, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

a) la produzione, la coproduzione, la produzione esecutiva di films, lungometraggi, cortometraggi, documentari, telefilms, spettacoli, trasmissioni in genere, spot pubblicitari, nonché i riversamenti e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici; dette attività potranno essere svolte sia direttamente che in associazione con terzi ovvero per conto

terzi sia in Italia che all'estero;

b) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di films, telefilms, documentari, programmi cinematografici, televisivi e teatrali, sia in Italia che all'estero, sia direttamente che per conto terzi;

c) la produzione e la realizzazione di colonne sonore di films, telefilms e documentari, ivi comprese l'esecuzione di doppiaggi sia in Italia che all'estero;

d) la produzione, la duplicazione, il noleggio, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la diffusione, la distribuzione e/o la vendita, realizzata anche mediante internet di:

- dischi fonografici di qualsiasi forma e velocità, nastri magnetici analogici e digitali, supporti digitali audio e/o video (cd, cd rom, dvd) di qualsiasi forma e velocità ed in genere di tutti i mezzi riproduttori del suono e della voce;

- apparecchi e strumenti di ascolto, registrazione, riproduzione e videoregistrazione;

e) l'attività di editoria musicale, sia in Italia che all'estero, nonché la pubblicazione, la stampa, la riproduzione, la produzione, l'utilizzazione e la commercializzazione realizzata anche via internet di materiale, opere e composizioni musicali in genere, con esclusione dei quotidiani;

f) il commercio in tutte le sue forme e la produzione, per

conto proprio o di terzi, di mezzi audiovisivi, elettronici, elettronici multimediali interattivi e non, sia on line che off line, digitali, tecnologici e di altro tipo, per la riproduzione e la diffusione di programmi di intrattenimento, educativi di formazione professionale, di attualità, pubblicitari, di relazioni pubbliche e di ogni altro genere;

g) l'acquisto, l'ideazione, la realizzazione, la registrazione, la duplicazione, la vendita e la distribuzione di programmi e spettacoli audiovisivi in genere, di materiali accessori e di videogiochi;

h) l'acquisto e la vendita di diritti e licenze relativi a programmi e spettacoli audiovisivi, a supporti e apparecchi, a metodi di fabbricazione e di commercializzazione di mezzi audiovisivi;

i) l'acquisto e la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione, la commercializzazione in genere e l'esercizio di diritti di sfruttamento economico di opere di ingegno con ogni mezzo e/o veicolo di distribuzione e diffusione conosciuto e/o conoscibile in futuro di opere come films, telefilms, serie televisive, cinematografiche e teatrali, documentari, sia direttamente che per conto terzi;

j) l'acquisto, la gestione, lo sfruttamento, la concessione, la commercializzazione di marchi di impresa, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, sia in Italia che all'estero;

- k) l'attività pubblicitaria, promozionale e di pubbliche relazioni nel campo musicale, radio, televisivo, cinematografico e dello spettacolo in genere, inclusa la ricerca di sponsorizzazioni, di product placement ed il merchandising nonché la fornitura di servizi di marketing, la promozione, la ricerca, l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari su mezzi audiovisivi e su ogni tipo di mezzo e veicoli pubblicitari;
- l) l'organizzazione, la produzione, la promozione, la distribuzione e/o vendita di pubblici spettacoli;
- m) l'acquisto, l'edizione e la commercializzazione, la pubblicazione, la stampa, la riproduzione di pubblicazioni di ogni genere - formative, didattiche, educative, musicali, culturali, tecniche, di intrattenimento, ecc. - esclusa l'edizione di giornali quotidiani;
- n) l'assunzione, la concessione di mandati e rappresentanze avente pertinenza con le attività di cui ai punti precedenti;
- o) la produzione e commercializzazione attraverso qualsivoglia canale distributivo, di cartoni animati e delle serie televisive distribuiti dalla società stessa;
- p) l'attività di service cinematografico, anche attraverso l'acquisto e il noleggio di apparecchiature e mezzi tecnici necessari alla produzione ed alla post-produzione cinematografica;
- q) la gestione e la programmazione di sale cinematografiche proprie o di terzi ed in generale di ogni luogo destinato a

ricevere il pubblico per informazione, cultura e divertimen-

to; in tale ambito la società potrà svolgere le seguenti ul-

teriori attività:

- la produzione e la vendita all'ingrosso ed al minuto di

alimenti, bevande anche alcoliche e superalcoliche, prodotti

di pasticceria, gelati;

- la vendita di giornali, riviste, libri, dischi, la gestione

di ristoranti, bar, snack-bar, la gestione di distributori

automatici di bevande e di alimentari;

- la sublocazione di spazi per esposizioni commerciali e pre

propaganda di prodotti;

- la locazione di sale cinematografiche proprie ed in genera-

le di ogni luogo destinato a ricevere il pubblico, per fini

culturali, di intrattenimento, di istruzione, di divertimento

ed anche per l'organizzazione di convegni.

r) l'attività di concessione di spazi pubblicitari su piatta-

forme di contenuti di intrattenimento online;

s) l'attività di management artistico di celebrità del mondo

del cinema e dello spettacolo.

Unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza

che ciò costituisca attività prevalente, la società può com-

piere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali,

mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e pas-

sive, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conse-

guimento dell'oggetto sociale, può assumere interessenze e

partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio, può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, nonché a favore di Istituti di credito, banche e società finanziarie, il tutto non nei confronti del pubblico né, quanto all'assunzione di partecipazioni, a scopo di collocamento e salvi, comunque, i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - SOCI

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.400.644,00 (unmilionequattrocentomilaseicentoquarantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 35.016.104 Azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui:

- n. 24.016.104 azioni ordinarie e
- n. 11.000.000 azioni di categoria B.

5.2 Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni".

5.3 A ciascun socio è assegnato un numero di Azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

5.4 Il capitale potrà essere aumentato o ridotto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

5.5 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di Azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e ss. c.c..

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.

L'assemblea del 23 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 8.000.000,00 (otto milioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n.1.651.766 azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "IERVOLINO ENTERTAINMENT CONVERTENDO 3% 2019 - 2020".

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 10 aprile 2020, verbalizzata dal Notaio Sandra de Franchis di Roma, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, delega ex art. 2443 del codice civile per l'aumento del capitale sociale a pagamento anche in natura fino ad un totale raccolta di massimi Euro 50.000.000, comprensivi di sovrapprez-

zo, da eseguirsi in via scindibile in una o più tranche entro il 31 dicembre 2024, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e dematerializzate, da offrire in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6, cod. civ., da riservare, in caso di aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ad investitori qualificati come definiti dall'art. dall'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e dall'articolo 34-ter del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire tempi, modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai

fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di deposito presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale, aggiornato con le modifiche del capitale sociale.

Art. 6 - Azioni

6.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

6.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con

particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

6.4 Le azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, inclusi i diritti economico-patrimoniali, fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

a) ogni azione B dà diritto a tre voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, in sede sia ordinaria che straordinaria;

b) le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni B né da parte dell'assemblea della società) in caso di: (i) trasferimento a soggetti diversi dai titolari di azioni B, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, e fermo restando che, in tali ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le azioni B dallo stesso detenute saranno convertite autenticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e (ii) cambio di controllo del soggetto titolare di azioni B, dove per controllante del soggetto titolare si intende il soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è

tenuto ad effettuare le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (il "Controllante Ultimo") e ciò ad eccezione del caso in cui tale cambio di controllo avvenga (a) non per atto tra vivi; ovvero (b) per atto tra vivi a favore di soggetti che siano discendenti in linea retta del Controllante Ultimo e/o a favore di società o altri enti direttamente o indirettamente controllati dal Controllante Ultimo o dai suoi discendenti in linea retta o di cui questi stessi siano i beneficiari, precisandosi che il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto con terzi soggetti che agiscano di concerto con il Controllante Ultimo non costituirà cambio di controllo ai fini di questo paragrafo;

a) le azioni B potranno essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B, a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della società e, in copia, al Presidente del collegio sindacale;

a) in ogni caso, le azioni B si convertiranno in azioni ordinarie decorsi cinque anni dall'inizio del possesso delle stesse da parte del titolare, mentre le azioni ordinarie in nessun caso potranno essere convertite in azioni B.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di ammini-

strazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.5 Con riferimento alle azioni B, resta inteso che:

a) la conversione automatica delle stesse in azioni ordinarie, di cui al precedente paragrafo 6.4 (b), avverrà senza alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e

senza alcuna modifica dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle azioni B in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà

a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni B ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi

dell'art. 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (i) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni B in cui è suddiviso il

capitale sociale e/o (ii) l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni B in azioni ordinarie ai sensi del presente articolo

6; nonché (c) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;

a) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto a sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto ai

titolari di azioni ordinarie e ai titolari di azioni B (salvo

che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione e in relazione a tutte le Azioni - sia ordinarie sia azioni B - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;

b) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il rapporto tra emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al rapporto esistente tra azioni ordinarie e azioni B alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, fermo restando che le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto dai soci già titolari di azioni B; in assenza di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le stesse si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una nuova azione ordinaria per ogni azione B, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

c) nel caso in cui la società partecipi a una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero a una fusione propria, i titolari di azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle medesime caratteristiche delle azioni B, nei limiti di legge e

compatibilità.

d) Ciascun socio titolare di azioni a voto plurimo può rinunciare, in tutto o in parte, a esercitare il voto plurimo in relazione a singole delibere assembleari. Tale rinuncia non potrà essere in nessun caso interpretata come un'espressione della volontà del socio di convertire le proprie azioni B in azioni ordinarie ai sensi del precedente art. 6.4 (c) o di rinunciare a titolo definitivo a qualsiasi diritto derivante dal possesso di azioni a voto plurimo.

e) il voto plurimo non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale.

Le deliberazioni delle assemblee speciali, richieste dall'articolo 2376 del Codice Civile per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di Azioni, sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria; la procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea. In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi del citato articolo. 2376 del codice civile di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse a: (i) la quotazione delle Azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; e (ii) gli aumenti di capitale di cui al precedente paragrafo 6.5 (b) e (c) mediante l'emissione di azioni

ordinarie e di azioni B.

Art. 7 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Per essere opponibili alla società, le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 - Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

Art. 9 - Obbligazioni

9.1 La società può emettere azioni privilegiate o prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

9.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 30 del presente statuto.

9.3 L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito ob-

bligazionario, è tenuto a rispettare le norme di legge.

Art. 10 - Patrimoni destinati

10.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 12 - Trasferimento delle Azioni

Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 13 - Identificazione degli azionisti

13.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

13.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o in-

sieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

13.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

13.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 14- Trasparenza e informativa

14.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla so-

cietà siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

14.2. Il socio che venga a detenere Azioni della società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società.

14.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

14.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comuni-

cazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

Art. 15 - Recesso

15.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro Azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'art. 2437-bis c.c..

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione alla introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

15.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del

socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro cinque giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

15.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle Azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle Azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne una copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c..

15.4 Gli amministratori offrono in opzione le Azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle Azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 per le azioni di categoria B.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne faccia-

no contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione

nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptate.

Le Azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle Azioni, le Azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto, c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 16 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Art. 17 - Opa Endosocietaria

17.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si in-

tende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

17.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata").

17.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.

17.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

17,5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione

eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

18.2 Finché le Azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e, salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La società che richieda a Borsa Italiana la revo-

ca dall'ammissione delle proprie azioni su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

1. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 32.2 del presente statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
3. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
4. le altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

19.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 32.2

del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 20 - Convocazione dell'assemblea

20.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

20.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

20.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

20.4 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", "MF", "Italia Oggi", "il Giornale" nonché sul sito Internet della società.

20.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi even-

tualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge, dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Art. 21 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

21.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione e comunque non prima del giorno successivo a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

21.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 22 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.

L'assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Art. 23 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Art. 24 - Norme per il computo dei quorum

24.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il

capitale sociale rappresentato da Azioni prive del diritto di voto.

24.2 Il voto plurimo di cui alle azioni B si computa anche per le determinazioni dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale.

24.3 Le Azioni proprie e le Azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

24.4 Le Azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime Azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

24.5 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 25 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed votare

26.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

26.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

26.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 27 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.

27.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, soci o non soci.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

27.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressa-

mente indicato nella delega.

27.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

27.4 La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile.

27.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

27.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Art. 28 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

28.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

28.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre

l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

28.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

28.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

28.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

28.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

29.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con l'esigenza di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

29.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Assemblee speciali

30.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

30.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

30.3 L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria,
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

30.4 La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

30.5 La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea della società.

30.6 La società, ove sia titolare di Azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.

30.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

30.8 Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

30.9 Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

30.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

30.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 31 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

31.1 Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

31.2 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta a sensi dell'articolo 2377 del codice civile.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 32 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

32.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo che, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società,

può compiere, quindi, tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

32.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale nell'ipotesi di cui all'art. 2446, comma terzo, c.c..

Art. 33 - Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Art. 34 - Composizione dell'organo amministrativo

34.1 L'amministrazione della Società è affidata a un consi-

glio di amministrazione composto da un numero di membri da 5 (cinque) a 7 (sette). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

34.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal codice civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Art. 35 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

35.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

35.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio

nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

35.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

35.4. Le liste sono depositate presso la società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale

e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

35.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

35.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo, 148, comma 3, del TUF, dal codice civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

35.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior

numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

35.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

35.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

35.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i

consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

35.11. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione o decadenza), la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

35.12. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

35.13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non

eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

35.14. Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

35.15. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

35.16. L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Art. 36 - Presidente del consiglio di amministrazione - Vice Presidente

36.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente ed un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

36.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-

no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza od impedimento del presidente, le funzioni di quest'ultimo sono attribuite al vice presidente.

36.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 37 - Organi delegati

37.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

37.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre i consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

37.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre il potere di revocare le deleghe.

37.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, c.c..

37.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Art. 38 - Delibere del consiglio di amministrazione

38.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

38.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata A.R. , fax, telegramma o posta elettronica.

38.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

38.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

38.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante audio o video conferenza, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 29.2 del presente statuto.

38.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

38.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

38.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 39 - Presidente onorario

39.1 L'assemblea può attribuire, in segno di riconoscenza, la carica di presidente onorario (il "Presidente Onorario") a chi abbia contribuito allo sviluppo e al prestigio della società, restando inteso che il Presidente Onorario non sarà un membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

39.2 L'Assemblea determina la durata della carica del Presidente Onorario che non può essere nominato per un periodo superiore ad un (1) esercizio. Il Presidente Onorario è rieleggibile.

39.3 Anche se il Presidente Onorario non è socio e/o amministratore della società, egli ha comunque il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle adunanze dell'assemblea, con diritto di intervenire alla discussione ma senza diritto di voto e la sua presenza o as-

senza non ha rilievo ai fini del calcolo delle maggioranze e dei quorum richiesti ai fini della valida costituzione e deliberazione, a seconda del caso, del consiglio di amministrazione o dell'assemblea. Gli avvisi di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle adunanze dell'assemblea dovranno essere inviati, per conoscenza, anche al Presidente Onorario, ove nominato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39.4 che segue.

39.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 39.3 che precede, il consiglio di amministrazione può chiedere, con decisione adottata a maggioranza dei propri membri, al Presidente Onorario di non partecipare alle riunioni del consiglio stesso e alle adunanze dell'assemblea in ragione della riservatezza e confidenzialità delle materie poste all'ordine del giorno. In tal caso, gli avvisi di convocazione rispettivamente delle riunioni del consiglio di amministrazione o delle adunanze dell'assemblea potranno non essere inviati al Presidente Onorario.

39.5 Il Presidente Onorario può essere in ogni momento revocato con delibera dell'assemblea.

39.6 Salvo che non sia diversamente determinato dall'assemblea in occasione della relativa nomina, il Presidente Onorario non avrà diritto di ricevere alcun compenso in ragione della propria carica.

39.7 Il Presidente Onorario non può rappresentare la so-

cietà se non in forza di procure speciali rilasciate per iscritto dal consiglio di amministrazione.

Art. 40 - Rappresentanza sociale

40.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

40.2 La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.

40.3 Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

40.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 41 - Remunerazione degli amministratori

41.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

41.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

41.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 42 - Collegio sindacale

42.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, ove ne sussistano i presupposti di legge.

42.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

42.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

42.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

42.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

42.6 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.

Art. 43 - Il revisore legale dei conti

43.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge. L'assemblea dei soci, all'atto di nomina, ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

43.2 la società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale ed è rieleggibile.

43.3 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

43.4 L'esercizio della revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 44 - Bilancio e utili

44.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

44.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' - RINVIO

Art. 45 - Scioglimento e liquidazione

45.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

45.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata

dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori

determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-

namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 46 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente sta-

tuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato: PAGLIONI Giorgio

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)